

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 12 giugno 2013 — Bogusz/Frontex**

(Causa F-5/12) <sup>(1)</sup>

*(Funzione pubblica — Agenti temporanei — Personale della Frontex — Modifica delle condizioni di svolgimento dello stage previste dall'articolo 14 del RAA — Licenziamento al termine del periodo di stage — Fissazione degli obiettivi — Motivo sollevato per la prima volta all'udienza)*

(2013/C 252/76)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Slawomir Bogusz (Dobroszyce, Polonia) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuta: Frontex (rappresentanti: S. Vuorensola e H. Caniard, in qualità di agenti, assistiti da A. Duron e D. Waelbroeck, avvocati)

**Oggetto**

Funzione pubblica — Domanda di annullamento della decisione della Frontex che infligge una sanzione al ricorrente e della decisione che pronuncia il suo licenziamento

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare un quarto delle spese sostenute dal sig. Bogusz.
- 3) Il sig. Bogusz sopporta tre quarti delle proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 133, 5.5.2012, pag. 29

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 19 giugno 2013 — BY/AESA**

(Causa F-8/12) <sup>(1)</sup>

*(Personale dell'AESA — Agente temporaneo — Licenziamento per insufficienza professionale — Doveri di sollecitudine — Causa estranea alle difficoltà professionali — Molestie psicologiche — Malattia — Risarcimento danni)*

(2013/C 252/77)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: BY (Lasne, Belgio) (rappresentante: avv. B.-H. Vincent)

Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) (rappresentanti: F. Manuhutu, agente, assistito dagli avv. D. Waelbroeck e A. Duron)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione di licenziare la parte ricorrente e domanda di risarcimento del preteso danno subito a causa di tale licenziamento e delle asserite molestie.

**Dispositivo**

- 1) L'Agenzia europea per la sicurezza aerea è condannata a versare a BY l'importo corrispondente a nove mesi della retribuzione netta che percepiva alla vigilia del suo licenziamento.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) L'Agenzia europea per la sicurezza aerea si fa carico delle proprie spese ed è condannata alle spese sostenute da BY.

<sup>(1)</sup> GU C 65 del 3.3.2012, pag. 28.

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 26 giugno 2013 — Di Prospero/Commissione**

(Causa F-12/12) <sup>(1)</sup>

*(«Funzione pubblica — Nomina — Superamento di un concorso in seguito all'invito a concorrere rivolto al ricorrente ai fini dell'esecuzione di una sentenza — Nomina nel grado con effetto retroattivo»)*

(2013/C 252/78)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Rita Di Prospero (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Rodrigues, A. Blot e C. Bernard-Glanz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione implicita della Commissione recante rigetto della domanda della ricorrente relativa alla sua collocazione nel grado AD 11 con effetto retroattivo al 1° gennaio 2010 e domanda di risarcimento del danno che essa asserisce di aver subito.

**Dispositivo**

- 1) La decisione della Commissione europea del 18 ottobre 2011, che nega alla sig.ra Di Prospero la collocazione nel grado AD 11 a decorrere dal 1° gennaio 2010, è annullata.

- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) La Commissione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla sig.ra Di Prospero.

(<sup>1</sup>) GU C 138 del 12.5.2012, pag. 32.

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 26 giugno 2013 — Achab/CESE**

(Causa F-21/12) (<sup>1</sup>)

**(Funzione pubblica — Funzionari — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Condizione prevista all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'allegato VII dello Statuto — Ripetizione dell'indebitito)**

(2013/C 252/79)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Mohammed Achab (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. N. Lhoëst)

Convenuto: Comitato economico e sociale europeo (CESE) (rappresentanti: M. Arsène e G. Boudot, agenti)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione recante soppressione del beneficio dell'indennità di dislocazione per il ricorrente e con la quale si procede al recupero retroattivo di tale indennità

**Dispositivo**

- 1) La decisione del Comitato economico e sociale europeo del 9 giugno 2011 è annullata nella parte in cui ordina la ripetizione degli importi corrispondenti all'indennità di dislocazione versati al sig. Achab a partire dal 1° luglio 2010.
- 2) Il ricorso è respinto per il resto.
- 3) Il Comitato economico e sociale europeo supporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare la metà delle spese sostenute dal sig. Achab.
- 4) Il sig. Achab supporterà la metà delle proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 133, del 5.5.2012, pag. 30.

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 19 giugno 2013 — CF/AESA**

(Causa F-40/12) (<sup>1</sup>)

**(«Funzione pubblica — Ex agente temporaneo — Contratto a tempo determinato — Licenziamento avvenuto durante un congedo per malattia — Articolo 16 del RAA — Articolo 48, lettera b), del RAA — Molestie psicologiche»)**

(2013/C 252/80)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: CF (Bierges, Belgio) (rappresentante: avv. A. Schwend)

Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) (rappresentanti: F. Manuhutu, agente, assistito dagli avv.ti D. Waelbroeck e A. Duron)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione di licenziare la parte ricorrente e domanda di risarcimento del preteso danno subito a causa di tale licenziamento e delle asserite molestie.

**Dispositivo**

- 1) La decisione del 24 maggio 2011 con cui l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea ha risolto il contratto di agente temporaneo di CF è annullata.
- 2) L'Agenzia europea per la sicurezza aerea è condannata a pagare a CF l'importo pari a EUR 88 189,76 in riparazione del danno materiale.
- 3) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 4) L'Agenzia europea per la sicurezza aerea si fa carico delle proprie spese ed è condannata a farsi carico dei tre quarti delle spese sostenute da CF.
- 5) CF si fa carico di un quarto delle proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 184 del 23.6.2012, pag. 24.